

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3346 del 29/06/2023
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CFS EUROPE SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA AGOSTINO DEPRETIS n. 6 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107/111 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI DIFENOLI QUALI PIROCATECHINA E IDROCHINONE (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3393 del 27/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **CFS EUROPE SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA AGOSTINO DEPRETIS n. 6 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107/111 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'**ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI DIFENOLI QUALI PIROCATECHINA E IDROCHINONE** (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **CFS EUROPE SpA** avente sede legale in Comune di Ravenna, via Agostino Depretis n. 6 (P.IVA 11310150153) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 355 del 07/07/2008 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 355 del 07/07/2008 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 17/01/2023 (ns. PG/2023/8999), riguardante la produzione presso il sito di Ravenna di alcuni nuovi formulati ed additivi per il biodiesel, che la Società madre estera (India) intende immettere sul mercato europeo;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 18/04/2023 (ns. PG/2023/68292), contenente ulteriori specificazioni in relazione ai nuovi formulati ed additivi che verranno prodotti nel sito di Ravenna, nonché l'ulteriore documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 30/05/2023 (ns. PG/2023/95088), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna in data 12/05/2023 (ns. PG/2023/83960);

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare la produzione presso il sito di Ravenna di alcuni nuovi formulati ed additivi per il biodiesel, che la Società madre estera (India) intende immettere sul mercato europeo, in particolare:

- a) 4-TBC 85% in acqua e veratrolo: verranno realizzati dalla Società madre all'estero (India) e verranno gestiti presso l'installazione di Ravenna solo dal punto di vista logistico (scarico da tank container, carico del rispettivo serbatoio di stoccaggio, ricarica tank container o fusti per spedizione a cliente finale);
- b) 4-TBC 85% in metanolo, 4-TBC 45% in toluene, XTENDRA BL100 e XTENDRA BL200: verranno realizzati presso l'installazione di Ravenna attraverso semplici operazioni di miscelazione utilizzando alcune dotazioni impiantistiche esistenti dell'impianto difenoli;
- c) idrochinone monometil etere: verrà realizzato dalla Società madre all'estero (India) e giungerà a Ravenna allo stato solido all'interno di IBC di plastica, per poi essere fuso e travasato in IBC di acciaio per la successiva spedizione ai clienti.

In termini di prodotti finiti vi sarà un incremento della potenzialità complessiva annua dell'installazione di 582 t/anno di prodotti finiti (incremento di circa il 6,7%). Di conseguenza la potenzialità dell'installazione passerà dalle attuali 8.650 t/anno di prodotti finiti (3.650 t/anno idrochinone e 5.000 t/anno pirocatechina) a 9.232 t/anno di prodotti finiti (3.650 t/anno idrochinone, 5.000 t/anno pirocatechina, 120 t/anno di 4-TBC 85% in acqua, 240 t/anno di veratrolo, 18 t/anno di 4-TBC 85% in metanolo, 18 t/anno di 4-TBC 45% in toluene, 18 t/anno di XTENDRA BL100, 18 t/anno di XTENDRA BL200 e 150 t/anno di idrochinone monometil etere);

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata:

- non necessita di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 03/04/2023 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2023/58311), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;
- non comporta modifiche al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. 355 del 07/07/2008 e smi. In particolare, non vi saranno nuove emissioni in atmosfera né verranno prodotti reflui liquidi, né vi saranno variazioni significative nella produzione di rifiuti;

ACQUISITO in data 23/06/2023 (ns. PG/2023/110227) il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/64906 del 13/04/2023;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento in data 17/01/2023 di un importo pari a 250 euro;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni impiantistiche all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, come illustrate nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 17/01/2023 (ns. PG/2023/8999) e integrata in data 18/04/2023 (ns. PG/2023/68292) e in data 30/05/2023 (ns. PG/2023/95088), sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **CFS Europe SpA** avente sede legale in Comune di Ravenna, via Agostino Depretis n. 6 (P.IVA 11310150153) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune Ravenna, via Baiona n. 107/111, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi, si prende atto delle seguenti variazioni impiantistiche: è prevista la produzione di alcuni

nuovi formulati ed additivi per il biodiesel, che la Società madre estera (India) intende immettere sul mercato europeo, in particolare:

- a) 4-TBC 85% in acqua e veratrolo: verranno realizzati dalla Società madre all'estero (India) e verranno gestiti presso l'installazione di Ravenna solo dal punto di vista logistico (scarico da tank container, carico del serbatoio di stoccaggio esistente V1001 e V406A/B rispettivamente per veratrolo e 4-TBC 85% in acqua, ricarica tank container o fusti per spedizione a cliente finale);
- b) 4-TBC 85% in metanolo, 4-TBC 45% in toluene, XTENDRA BL100 e XTENDRA BL200: verranno realizzati presso l'installazione di Ravenna attraverso semplici operazioni di miscelazione utilizzando alcune dotazioni impiantistiche esistenti dell'impianto difenoli (reattore R1100 e agitatore ME1103, carico IBC per spedizione a cliente finale). In particolare nel caso dei formulati del 4-TBC viene addizionato il solvente in modo da raggiungere la concentrazione desiderata, invece nel caso dei formulati XTENDRA la miscelazione riguarda acido citrico, BHT, butilglicole, butilglicole acetato e TBHQ;
- c) idrochinone monometil etere: verrà realizzato dalla Società madre all'estero (India) e giungerà a Ravenna allo stato solido all'interno di IBC di plastica, per poi essere fuso e travasato in IBC di acciaio per la successiva spedizione ai clienti.

In termini di prodotti finiti vi sarà un incremento della potenzialità complessiva annua dell'installazione di 582 t/anno di prodotti finiti (incremento di circa il 6,7%). Di conseguenza la potenzialità dell'installazione passerà dalle attuali 8.650 t/anno di prodotti finiti (3.650 t/anno idrochinone e 5.000 t/anno pirocatechina) a 9.232 t/anno di prodotti finiti (3.650 t/anno idrochinone, 5.000 t/anno pirocatechina, 120 t/anno di 4-TBC 85% in acqua, 240 t/anno di veratrolo, 18 t/anno di 4-TBC 85% in metanolo, 18 t/anno di 4-TBC 45% in toluene, 18 t/anno di XTENDRA BL100, 18 t/anno di XTENDRA BL200 e 150 t/anno di idrochinone monometil etere). Le nuove produzioni non modificheranno le emissioni in atmosfera, non produrranno nuovi reflui liquidi né nuove tipologie di rifiuti;

- 2.b) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** di cui al paragrafo "F) Sezione piano di monitoraggio dell'impianto" dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi, è integrato al punto "MATRICE MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE - PRODOTTI" con quanto di seguito indicato:

Il gestore deve registrare i quantitativi annuali in ingresso delle materie prime (acido citrico, BHT, butilglicole, butilglicole acetato e TBHQ) e i quantitativi di prodotti finiti realizzati nel corso dell'anno (compresi i prodotti 4-TBC 85% in acqua, veratrolo, 4-TBC 85% in metanolo, 4-TBC 45% in toluene, XTENDRA BL100, XTENDRA BL200 e idrochinone monometil etere), dandone poi evidenza all'interno del report annuale.

Inoltre il punto "MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO" è integrato con quanto di seguito indicato:

Ai sensi del DM n. 95 del 15 Aprile 2019 la Ditta dovrà aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che possano modificare quanto dichiarato nella Pre-Relazione inviata.

I quantitativi e le sostanze impiegate nel corso dell'anno andranno trasmesse con il report annuale.

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza..

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.